



Consiglio regionale

Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara

Art. 1

(Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta esclusivamente disposizioni volte a istituire il nuovo Comune di "Pescara", attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'articolo 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il nuovo Comune di "Pescara" è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, delle attività di cui al comma 13;
 - b) avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;
 - c) adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara" da parte dell'Assemblea costitutiva.
3. Nell'ipotesi di mancato riscontro della sussistenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma 2 oppure in caso di omessa trasmissione della relazione di cui al comma 23, il nuovo Comune di "Pescara" è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, d'intesa, attestano, entro e non oltre il 15 ottobre 2023, l'esito positivo o negativo del controllo di cui al comma 2 sulla base della relazione di cui al comma 23, e, nel caso di esito negativo, attivano l'intervento sostitutivo ai sensi del comma 29 ovvero del comma 30 nel caso ivi contemplato.

5. Qualora si sia configurata l'ipotesi di istituzione del nuovo Comune di "Pescara" alla data del 1° gennaio 2027, al fine di favorire una efficace prosecuzione del processo di fusione, sono espletati due monitoraggi intermedi, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4, volti ad accertare rispettivamente che, alla data del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025, i Comuni coinvolti nel processo di fusione abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase di monitoraggio, la gestione unica e l'esercizio associato di:
 - a) almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali di cui al comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010;
 - b) almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14.
6. Nelle ipotesi di esito negativo del primo controllo di cui al comma 5 oppure di omessa trasmissione delle relazioni di cui al comma 24, è attivato il potere sostitutivo di cui al comma 29, anche mediante la nomina di più di un commissario ad acta, nei confronti di tutti i Comuni coinvolti, con la conseguenza che la gestione della restante fase del processo di fusione è affidata esclusivamente al commissario o ai commissari incaricati. Se l'esito negativo del primo controllo riguarda un solo Comune, è attivato il potere sostitutivo di cui al comma 30 ed il commissario ad acta si sostituisce all'ente inadempiente fino alla conclusione del processo di fusione nel rispetto delle tempistiche previste dalla presente legge, collaborando, al riguardo, con gli altri Comuni coinvolti. In tale ultimo caso, il potere sostitutivo di cui al primo periodo trova applicazione anche qualora il secondo monitoraggio intermedio di cui al comma 5 si concluda con esito negativo con riferimento ad uno o ad entrambi i comuni non commissariati coinvolti nel processo di fusione. Nelle ipotesi in cui il potere sostitutivo sia esercitato nei confronti di tutti i Comuni interessati non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a) e 31.
7. Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di "Pescara", è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi nei predetti territori delle comunità di origine.
8. Lo statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell'ente.
9. Su convocazione del Presidente della Regione, è costituita l'Assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.
10. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, in particolar modo per il supporto nella redazione dello Statuto provvisorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale esclusi quelli previsti dai commi 27 e 28.
11. In seno all'Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti o loro delegati. Entro il 31 luglio 2023, la Commissione rimette all'Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.
12. In seno all'Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l'Assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e

comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui ai commi 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

13. Al fine di consentire l'avvio del processo di fusione, i tre Comuni coinvolti provvedono preliminarmente all'elaborazione di studi di fattibilità aventi ad oggetto le seguenti attività propedeutiche all'esercizio associato delle funzioni comunali:
 - a) ricognizione ed analisi dell'assetto organizzativo interno dell'ente, con riferimento al personale assegnato, agli uffici, ai settori, alle attività svolte e ai procedimenti amministrativi di competenza del comune nonché della dotazione informatica e digitale in uso con riguardo agli applicativi (software), ai sistemi gestionali, alle infrastrutture tecnologiche, alla rete dati, alla fonia, agli archivi documentali;
 - b) ricognizione dei contratti attivi e passivi e delle convenzioni in essere con relative scadenze;
 - c) ricognizione delle partecipazioni in società ed altre forme privatistiche, anche al fine di una loro razionalizzazione ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
 - d) ricognizione, analisi e valutazione in merito agli strumenti finanziari di programmazione e per lo svolgimento delle attività legate alla gestione finanziaria e tributaria del nuovo Comune;
 - e) ricognizione dei regolamenti comunali esistenti.
14. All'esito delle attività di studio, ricognizione ed analisi di cui al comma 13, i Comuni coinvolti nel processo di fusione, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica o enti strumentali, attivano la gestione unica e l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, nonché delle seguenti ulteriori funzioni ed attività:
 - a) organizzazione degli uffici;
 - b) predisposizione di un sistema informativo unico ed integrato, con riferimento a: applicativi (software), sistemi gestionali, infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, archivi documentali;
 - c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);
 - d) contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza;
 - e) tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
 - f) servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei;
 - g) promozione turistica;
 - h) funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo;
 - i) funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas).
15. Nel caso di esito positivo del controllo di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5, il processo della gestione unica e dell'esercizio associato delle funzioni e delle attività di cui al comma 14 deve essere portato a compimento entro il termine del 31 luglio 2026 da parte dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione, pena l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi del comma 31.
16. Nell'ambito delle procedure di affidamento in forma associata dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera è garantita la

stabilità occupazionale del personale impiegato dagli operatori economici affidatari dei singoli comuni coinvolti nel processo di fusione. A tal fine i bandi, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste come requisiti necessari dell'offerta misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché il riconoscimento delle tutele economiche e normative stabilite per i lavoratori interessati.

17. Nel caso in cui, durante il processo di fusione, si decida di procedere all'affidamento di servizi ad una società a partecipazione pubblica, che subentri ad uno o più operatori privati, individuati con precedente procedura ad evidenza pubblica, è dovuta l'assunzione del personale già adibito allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e alle dipendenze degli operatori economici privati, al fine di garantire e mantenere, in fase di prima attuazione, le prestazioni e gli standard qualitativi assicurati ai cittadini, nelle more e per il tempo necessario relativo all'effettuazione delle procedure di reclutamento del personale, come previste dalla normativa di riferimento.
18. Le previsioni di cui al comma 16 trovano applicazione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e dei servizi da affidare ed in armonia con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
19. Entro il 30 settembre 2023, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla Commissione competente costituita al suo interno, adotta, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 267/2000, e trasmette ai Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara", per l'approvazione entro il termine del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del medesimo d.lgs. 267/2000.
20. Entro il 31 luglio 2026, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo predisposto dalla Commissione competente costituita al suo interno alla luce della ricognizione effettuata dai Comuni ai sensi del comma 13, lettera e), adotta una proposta dei seguenti regolamenti del nuovo Comune di "Pescara": Regolamento di contabilità, Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, Regolamento degli uffici e dei servizi.
21. Lo statuto del nuovo Comune di "Pescara", conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. 267/2000, e dell'articolo 10 della l.r. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l'istituzione nei territori di dette comunità di Municipi provvisti di organi elettivi.
22. L'Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.
23. Al fine di consentire alla Regione di svolgere i necessari accertamenti previsti dal comma 2, entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 una relazione dettagliata dalla quale si evince:
 - a) la predisposizione da parte dei Comuni degli studi di fattibilità di cui al comma 13;
 - b) l'attivazione da parte dei Comuni della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;

- c) l'avvenuta adozione e trasmissione ai Comuni della proposta di statuto provvisorio ai sensi del comma 19.
24. Ai fini dell'espletamento dei monitoraggi intermedi di cui al comma 5, l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22, rispettivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2024 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025, due relazioni intermedie e dettagliate dalle quali si evince, per ogni singola fase di monitoraggio, l'attivazione da parte dei Comuni coinvolti delle funzioni e delle attività indicate al medesimo comma 5. In tal caso gli esiti del monitoraggio sono attestati rispettivamente entro il 31 gennaio 2025 ed entro il 31 gennaio 2026.
25. Nell'ipotesi in cui siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 1° gennaio 2027 ai sensi del comma 2, entro il 1° settembre 2026 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 la relazione conclusiva dalla quale si evince:
- a) l'avvenuto compimento del processo di fusione mediante la gestione unica e l'esercizio associato di tutte le restanti funzioni comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, nonché delle restanti ulteriori funzioni ed attività comunali di cui al comma 14;
- b) l'adozione delle proposte dei regolamenti comunali ai sensi del comma 20.
26. Il nuovo Comune di "Pescara" è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
27. Al fine di agevolare la predisposizione degli studi di fattibilità di cui al comma 13 e di consentire l'avvio dell'esercizio associato delle funzioni comunali, per l'anno 2023, è concesso un contributo regionale pari ad euro 200.000,00, da erogare ai Comuni coinvolti nel processo di fusione in misura proporzionale alla popolazione residente.
28. Un ulteriore contributo pari ad euro 100.000,00 è concesso solo all'esito positivo del controllo di cui al comma 2, ed esclusivamente a favore dei Comuni coinvolti nel processo di fusione che abbiano soddisfatto le condizioni di cui al comma 2. Per detti Comuni il contributo è erogato in misura proporzionale alla popolazione residente.
29. Qualora, a seguito dell'attività di controllo espletata ai sensi del comma 2, o in caso di mancata trasmissione della relazione di cui al comma 23, sia accertata la mancata sussistenza anche solo di una delle condizioni richieste ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 1° gennaio 2027, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a trenta giorni, nomina un unico commissario ad acta che provvede entro i successivi sessanta giorni agli adempimenti previsti dalla presente legge e rimasti disattesi, comunque assicurando l'adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti. Con l'atto di nomina del Commissario ad acta è disposta, altresì, l'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 1° gennaio 2024.
30. Ferma restando l'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo espletata ai sensi del comma 2, sia accertata solo con riferimento a due dei tre Comuni interessati la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi sessanta giorni al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), nei riguardi del Comune inadempiente, comunque assicurando l'adeguata informazione al suddetto Comune.

31. E' esercitato il potere sostitutivo del Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 29, nei confronti dei Comuni inadempienti anche nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 15, assegnato per il completamento del processo di fusione, nonché nei confronti dell'Assemblea costitutiva nel caso di mancata trasmissione della relazione conclusiva di cui al comma 25. Nei suddetti casi, con l'atto di nomina del Commissario ad acta è disposta, altresì, l'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 1° gennaio 2027.
32. Nei casi di esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi da 29 a 31, il commissario ad acta provvede agli adempimenti previsti avvalendosi degli uffici del comune inadempiente, o, se necessario, provvedendo direttamente, con oneri economici a carico del comune stesso, anche raccordandosi con le attività già espletate dai Comuni adempienti.
33. L'incarico del Commissario ad acta di cui ai commi da 29 a 31 decade alla data di insediamento del Commissario governativo nominato ai sensi del comma 37.
34. Il nuovo Comune di "Pescara" subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 143/1997. In particolare:
 - a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
 - b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
35. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
36. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" di cui al comma 2 a seconda della fattispecie che si è perfezionata in attuazione della presente legge, i Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
37. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" e fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della l. 56/2014.
38. I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune di "Pescara" dalla data di decorrenza dell'istituzione dello stesso fino all'insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 37.

39. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune di "Pescara", le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.
40. Gli organi del nuovo Comune di "Pescara", entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed i regolamenti comunali di cui al comma 20.
41. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei Comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di nuova istituzione.
42. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di istituzione del nuovo Comune di "Pescara", a seconda della fattispecie che si è perfezionata, ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è precluso l'espletamento delle seguenti attività al di fuori della modalità di gestione in forma associata delle stesse:
 - a) stipulare contratti, comunque denominati, con scadenza successiva a quella di istituzione del nuovo Comune, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi afferenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 14;
 - b) adottare atti di indirizzo generale, di pianificazione e di programmazione.
43. La sede municipale è stabilita nello statuto del nuovo Comune di "Pescara". Sino a quando la stessa non è stabilita, il Comune di nuova istituzione ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.
44. In conformità all'articolo 1, comma 122, della l. 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
45. I Comuni coinvolti nel processo di fusione e la Regione Abruzzo assicurano la più ampia accessibilità dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici anche costituiti in associazioni o comitati, ai dati e alle informazioni afferenti il processo di fusione anche mediante la predisposizione di un apposito portale dedicato alla fusione, da collocare nella home page dei propri siti istituzionali, in cui confluiscono e sono costantemente aggiornati tutte le informazioni ed i documenti afferenti lo stato di avanzamento del processo di fusione. Le esigenze di trasparenza sono, altresì, garantite mediante la partecipazione, con funzione informativa, dei portatori di interessi, costituiti in associazioni e comitati, ad una apposita seduta della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale avente per oggetto la verifica del processo di fusione, da tenersi almeno una volta l'anno in data antecedente a quelle stabilite dal comma 5 per l'espletamento dei monitoraggi intermedi.
46. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 56/2014 e del d.lgs. 267/2000 in materia di fusione dei comuni.
47. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27 e 28, determinati complessivamente in euro 300.000,00 per l'anno 2023, si provvede con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, mediante la contestuale riduzione di pari importo della parte Spesa: Missione 01, Programma 07, Titolo 1, capitolo 11495, art. 5.

48. Salvo quanto previsto al comma 47, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
49. La legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) è abrogata.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/5 del 28.2.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE